**Allegato**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL COMPENSO INCENTIVANTE PER LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI ED UNIONI CIVILI NELLA GIORNATA DI DOMENICA**

**Articolo 1 - Oggetto e finalità**

1.Il presente regolamento è volto a disciplinare il compenso incentivante per l’attività svolta dai dipendenti con qualifica di Ufficiale di Stato Civile e dai dipendenti addetti alla apertura e chiusura delle sedi comunali, nella giornata di domenica, in occasione di matrimoni ed unioni civili.

2. Sono previsti i seguenti compensi forfettari per ciascun matrimoni/unione civile:

- € 50,00 per i dipendenti con qualifica di Ufficiale di stato civile che si occupano di predisporre l’atto, fornire assistenza al celebrante, celebrare, registrare l’atto e predisporre gli ulteriori adempimenti necessari;

- € 30,00 per i dipendenti addetti al servizio di portierato che si occupano di aprire e chiudere i locali comunali.

**Articolo 2 - Fondo**

1. E’ destinato al finanziamento del compenso un importo massimo del 20% degli introiti da tariffa spettanti al Comune, per la celebrazione dei matrimoni e delle unioni civili, a titolo di contributo dell’utenza per “prestazioni, non rientranti tra i servizi pubblici essenziali o non espletate a garanzia di diritti fondamentali”, a norma dell’art.43, comma 4 della Legge 449/1997.

2. Tali risorse , il cui ammontare è comprensivo degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, sono destinate ad incrementare il fondo risorse decentrate ai sensi dell’art. 79, comma 2, lett.a) del CCNL del 16/11/2022.

3.La restante quota pari al 80% costituisce entrata per il bilancio comunale.

**Articolo 3 - Erogazione del compenso**

1.I compensi indicati all’articolo 1, saranno erogati con cadenza annuale.

2.La somma individuale da corrispondere annualmente a ciascun dipendente coinvolto nella celebrazione dei matrimoni ed unioni civili nella giornata di domenica è quantificata, in relazione al numero di riti che ogni operatore ha seguito, dal Responsabile di Area competente che ne dà comunicazione all’Area Risorse umane per la liquidazione.

3.In ogni caso i compensi saranno erogati entro i limiti della percentuale di entrata al fondo risorse decentrate disciplinata all’art. 2 del presente regolamento.

**Articolo 4 - Norme finali e transitorie**

1.Il presente regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della deliberazione di approvazione.

2.Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.